

Bruxelles, 14 luglio 2026
(OR. en)

11910/26

ENV 948
CLIMA 397
FORETS 109
AGRI 594
RELEX 1015
DELECT 116

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4920 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle materie prime interessate e dei prodotti interessati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4920 final.

All.: C(2026) 4920 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
C(2026) 4920 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2026

**che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'elenco delle materie prime interessate e dei prodotti interessati**

{SWD(2026) 194 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (di seguito "regolamento sulla deforestazione"), le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- (a) sono a deforestazione zero;
- (b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- (c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

L'articolo 2, punto 1), del regolamento sulla deforestazione definisce le materie prime interessate come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. L'articolo 2, punto 2), del regolamento sulla deforestazione definisce i prodotti interessati come i prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate.

Prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportare da esso, i prodotti interessati, gli operatori e i commercianti sono soggetti a obblighi specifici di dovuta diligenza per quanto riguarda i prodotti interessati, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento sulla deforestazione.

L'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento sulla deforestazione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto che accompagnava la proposta originaria di regolamento sulla deforestazione¹ era incentrato sull'individuare le materie prime in cui si concentrava maggiormente la deforestazione incorporata dell'UE. La scelta dei prodotti derivati si è basata esclusivamente sui principali volumi commerciali di ciascun prodotto così come figuravano nelle banche dati sul commercio, tranne nel caso del legno, per il quale è stato preso come punto di partenza l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 ("regolamento dell'UE sul legno")². La valutazione d'impatto iniziale raccomandava di condurre un nuovo studio per analizzare i potenziali costi e benefici e mappare i prodotti che avrebbero consentito di incidere maggiormente sulla deforestazione incorporata al minor costo potenziale.

Ad aprile 2025 la Commissione ha pubblicato per quattro settimane, affinché i cittadini esprimessero il loro parere al riguardo, un progetto di atto delegato che non modificava i

¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto iniziale (https://environment.ec.europa.eu/document/download/7ab29a87-09a1-45f9-b83b-cd80765de10f_en?filename=SWD_2021_326_1_EN_impact_assessment_part1_v4.pdf).

² Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj>).

prodotti disciplinati dal regolamento sulla deforestazione ma introduceva modifiche tecniche mirate per specifiche categorie di prodotti, come i campioni, i prodotti utilizzati per analisi, esami e prove e i rifiuti.

La consultazione si è svolta dal 15 aprile al 13 maggio 2025. Parallelamente, il 30 aprile 2025 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti degli Stati membri/la piattaforma multilaterale per la protezione e il ripristino delle foreste del pianeta, che si occupa anche del regolamento dell'UE sul legno e del regolamento sull'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (regolamento FLEGT)³, in merito al progetto di atto delegato. Sia dalle osservazioni formulate nelle quattro settimane che dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso un ampio consenso rispetto alle proposte formulate nel progetto di atto delegato. Tuttavia circa il 40 % dei soggetti che hanno fornito un riscontro, fra cui le associazioni di categoria, le imprese e i cittadini, ha commentato aspetti che andavano al di là delle soluzioni tecniche proposte, raccomandando l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni prodotti derivati dall'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione.

Sulla base dei contributi ricevuti, il presente regolamento delegato modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio alla luce di dati ambientali, commerciali ed economici. Le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 sono necessarie anche per evitare che prodotti derivati a valle di determinate materie prime interessate siano immessi sul mercato dell'Unione senza rispettare gli obblighi di tale regolamento e per prevenire la delocalizzazione del rischio di deforestazione, quando compromette gli obiettivi del regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale.

Il presente regolamento delegato introduce nell'allegato I le modifiche tecniche mirate e limitate all'elenco dei prodotti interessati presentate nel progetto di regolamento delegato del 2025, così da precisare in che modo il regolamento (UE) 2023/1115 si applica in determinati casi e a determinate categorie di prodotti. Tali revisioni sono necessarie per garantire un'applicazione più semplice e immediata del regolamento sulla deforestazione e la certezza del diritto. Le modifiche tecniche mirate permettono inoltre di prevenire problemi alle frontiere esterne dell'UE, fornendo agli operatori e alle autorità doganali un quadro chiaro dei prodotti che rientrano o meno nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione. In questo modo si eviteranno anche inutili costi amministrativi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti.

Il presente regolamento delegato tiene conto delle osservazioni formulate dai portatori di interessi nelle quattro settimane dell'anno scorso, nonché dei contributi ricevuti separatamente dai portatori di interessi per le modifiche dell'ambito di applicazione dell'allegato 1. L'analisi che valuta le proposte di modifica dell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 è presentata in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente regolamento delegato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 21 maggio 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti degli Stati membri/la piattaforma multilaterale per la protezione e il ripristino delle foreste del pianeta, che si occupa anche del regolamento dell'UE sul legno e del regolamento FLEGT.

³ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj>)

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 4 maggio al 1° giugno 2026, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", al fine di raccogliere osservazioni dal pubblico.

Sulla base dei contributi inviati dai portatori di interessi e delle discussioni con gli Stati membri in seno al gruppo di esperti, è stata aggiunta una nuova precisazione per chiarire che gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non si applicano a determinati derivati dell'olio di palma se questi ultimi sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario. La precisazione relativa ai rifiuti è stata estesa ad altri derivati dell'olio di palma per chiarire che i rifiuti utilizzati come materie prime per la produzione di biocarburanti non sono soggetti agli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115. È stato inoltre modificato il considerando 17 per allinearli ai prodotti disciplinati dal capo 48 della nomenclatura combinata ai quali si applica il chiarimento relativo al materiale informativo e di marketing. Infine, per concedere agli operatori economici, alle autorità competenti e alle autorità doganali tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove categorie di prodotti aggiunte all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, per tali prodotti è stata prevista un'entrata in applicazione differita al 30 dicembre 2027.

Allo stesso tempo, nell'atto delegato non è stata integrata la proposta, avanzata da alcuni portatori di interessi durante il periodo di consultazione, di introdurre una deroga mirata per escludere i pezzi di ricambio, anche per prodotti fuori produzione, dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. Poiché tali pezzi di ricambio rientrano nei codici SA 4010 e 4016, di cui è già prevista l'esclusione dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115, non si è ritenuto necessario introdurre una deroga mirata. La richiesta di ampliare il chiarimento sul materiale da imballaggio per includervi anche gli imballaggi di sostituzione, restituzione, riparazione e servizio, nonché i materiali da esposizione destinati ai punti vendita e all'uso promozionale non è stata accolta, poiché avrebbe potuto creare una lacuna nell'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115.

Oltre ai chiarimenti proposti dai portatori di interessi e dagli Stati membri per le diverse categorie di prodotti, è stato valutato se includere nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 o escludere da esso 25 codici di prodotto suggeriti dai portatori di interessi durante il periodo di consultazione. I codici di prodotto proposti sono stati valutati applicando la metodologia presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione su cui si basa l'atto delegato. Sulla base dei risultati ottenuti, nel testo definitivo dell'atto delegato sono state incluse sei modifiche mirate.

In considerazione del loro contenuto limitato di gomma naturale, e quindi del loro contributo limitato alla deforestazione, gli articoli di gomma vulcanizzata e le cinghie di trasmissione (codici SA 4010 e 4016) sono stati rimossi dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115. Analogamente, il codice SA relativo ai mobili per sedersi (codice SA 9401) comprende quelli per veicoli aerei e per autoveicoli, che contengono quantità molto limitate di legno e hanno pertanto un impatto limitato sulla deforestazione e sul degrado forestale. Il codice SA 9401 è stato pertanto razionalizzato e sostituito con l'elenco specifico dei codici dei mobili per sedersi e delle loro parti in legno, che non comprendono i mobili per sedersi per veicoli aerei e per autoveicoli.

Le fave di soia destinate alla semina sono state rimosse dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 in quanto rappresentano volumi commerciali trascurabili e fanno parte di una catena del valore diversa, con sistemi distinti di certificazione, prova e tracciabilità. Infine all'atto delegato è stato aggiunto un ulteriore derivato dell'olio di palma (SA 2916 15 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri) per garantire la

coerenza lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti oleochimici ed evitare la delocalizzazione del rischio di deforestazione.

Non è stato possibile accogliere i restanti 19 suggerimenti di inclusione di altri codici di prodotto nell'allegato I o esclusione da esso. Diversi prodotti di cui è stata chiesta l'esclusione hanno superato l'analisi costi-benefici presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (che consigliava di mantenerli nell'ambito di applicazione), mentre altri di cui è stata chiesta l'inclusione non hanno superato tale analisi (che consigliava di non includerli nell'ambito di applicazione). I prodotti di cui è stata chiesta l'esclusione che hanno superato l'analisi costi-benefici e sono quindi rimasti nell'ambito di applicazione sono le preparazioni e conserve di carni (codice SA 1602 50) e i gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao (codice SA 1802). I prodotti di cui è stata chiesta l'inclusione che non hanno superato l'analisi costi-benefici e non sono quindi stati inclusi nell'ambito di applicazione sono i palloncini in gomma (codice SA 9503 00 99), i saponi presentati in altre forme (codice 3401 19 00), tensioattivi e detergenti (codici SA 3402 39, 3402 41, 3402 42, 3402 49) e materiali compositi legno-plastica (codice SA 39). Attraverso la metodologia del documento di lavoro dei servizi della Commissione sono state valutate anche le potenziali asimmetrie tra i prodotti oleochimici derivati dalla soia e dalla palma da olio, e l'inclusione di ulteriori derivati della soia non ha superato l'analisi costi-benefici.

La potenziale inclusione dei biocarburanti (codice SA 3826 00), del caffè solubile (codice SA 2101 11 00) e delle preparazioni utilizzate per l'alimentazione degli animali (codice SA 2309), nonché la rimozione dei pannelli e di altri residui solidi di noci o di mandorle di palmisti (codice SA 2306 60) erano già state valutate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna l'atto delegato.

Infine non è stato possibile accogliere il suggerimento di rimuovere i residui di legno e i sottoprodotti delle segherie che rientrano nel codice SA 4401, in quanto tali prodotti erano già disciplinati dal regolamento dell'UE sul legno e la richiesta non godeva neppure del sostegno dei settori industriali pertinenti. Poiché la metodologia presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna l'atto delegato non rileva i benefici ambientali di una riduzione del degrado forestale, la valutazione dei potenziali benefici ambientali associati a diversi prodotti non è giunta a una conclusione definitiva. È quello che è successo alle proposte di reinserire i libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa (codice SA 49) e rimuovere gli utensili di legno e gli articoli di legno per la cucina (codici SA 4417 e 4419) dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115. Le proposte non sono state accolte anche in considerazione della mancanza di sostegno da parte dei settori industriali interessati.

Dal periodo di consultazione sono emerse anche opinioni divergenti sulla proposta di escludere il cuoio e le pelli di bovini (codici SA 4101, 4104 e 4107) e sulla proposta di includere i saponi (codici SA 3401 11 00 e 3401 20). L'inclusione dei saponi nell'allegato I è giustificata dalla necessità di garantire coerenza ed efficacia lungo tutta la catena di approvvigionamento, come spiegato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. Per quanto riguarda il cuoio e le pelli, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il progetto di atto delegato riconosce che mantenere tali prodotti nell'ambito di applicazione del regolamento sulla deforestazione presenta benefici ambientali significativi a fronte di costi di conformità relativamente bassi. Tuttavia, le considerazioni sulla catena di approvvigionamento e il carico che la soluzione alternativa presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (aggiunta di prodotti derivati in pelle) comporterebbe per il sistema di informazione del regolamento sulla deforestazione giustificano la proposta di rimozione.

Come stabilito all'articolo 34, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2023/1115, la valutazione dell'ambito di applicazione del regolamento e l'eventuale modifica o ampliamento dell'elenco dei prodotti interessati rientreranno nel riesame generale previsto per il 2030 a norma del suddetto articolo 34, paragrafo 2.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 sancisce che l'allegato del presente regolamento delegato modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2026

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle materie prime interessate e dei prodotti interessati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010⁴, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce norme volte a ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale. A tal fine impone obblighi di dovuta diligenza agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportano da esso, le materie prime interessate e i prodotti interessati elencati nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) È necessario modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 per introdurre modifiche tecniche limitate e mirate, al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori, gli operatori a valle, i commercianti e le autorità competenti in merito alle categorie di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È inoltre necessario modificare l'allegato I per aggiungere o eliminare dall'ambito di applicazione di tale regolamento alcuni prodotti interessati alla luce di dati commerciali, ambientali ed economici. Le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 sono necessarie anche per evitare che prodotti derivati a valle di determinate materie prime interessate siano immessi sul mercato dell'Unione senza rispettare gli obblighi previsti da tale regolamento, quando ciò compromette gli obiettivi del regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale, e per prevenire la delocalizzazione del rischio di deforestazione. Come stabilito all'articolo 34, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2023/1115, la valutazione dell'ambito di applicazione del regolamento e l'eventuale modifica o ampliamento dell'elenco dei prodotti interessati, compresa l'inclusione del cuoio e delle pelli di bovini e dei prodotti derivati, rientreranno nel riesame generale previsto per il 2030 a

⁴ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>).

norma del suddetto articolo 34, paragrafo 2. A tal fine la Commissione continuerà a monitorare i prodotti interessati che sono stati oggetto delle modifiche dell'allegato I.

- (3) La distinzione tra il codice SA 0102 21 "Bovini, riproduttori di razza pura" e il codice SA 0102 29 "Bovini, altri" non presenta alcun valore aggiunto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115. La sostituzione dei due codici SA con il codice SA ex 0102 "Animali vivi della specie bovina" agevola l'attuazione di tale regolamento per gli operatori e i commercianti, senza modificarne l'ambito di applicazione.
- (4) Le lingue di bovini fresche sono un prodotto derivato dai bovini. Mentre le lingue di bovini fresche sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, quelle congelate non lo sono. La loro esclusione dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore dell'allevamento dei bovini e per gli operatori che immettono le merci in questione sul mercato dell'Unione, e può comportare la delocalizzazione anziché l'eliminazione del rischio di deforestazione. Inoltre includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 solo le lingue di bovini fresche ed escludere quelle congelate non presenta alcun valore aggiunto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato I di tale regolamento il codice SA ex 0206 21 00 "Lingue di bovini congelate".
- (5) Il cuoio e le pelli sono prodotti derivati dai bovini. Tenuto conto della differenziazione della catena del valore delle pelli a valle rispetto alla catena del valore della carne, delle asimmetrie nei flussi commerciali tra carne e pelli e del valore economico relativamente basso delle pelli e del cuoio di bovini rispetto alla loro carne all'interno della produzione complessiva di bovini, gli operatori economici dell'Unione hanno un margine di manovra limitato per chiedere ai loro fornitori le informazioni necessarie per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1115. Inoltre l'esclusione dei prodotti in cuoio a valle dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore e per gli operatori che immettono le merci pertinenti sul mercato dell'Unione, e può comportare la delocalizzazione anziché l'eliminazione del rischio di deforestazione. Per questi motivi è opportuno eliminare dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 i codici SA ex 4101 "Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate", ex 4104 "Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati" ed ex 4107 "Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114".
- (6) Il caffè solubile è un tipo di caffè ottenuto dall'infusione di chicchi di caffè che sono stati trasformati ed essiccati fino a ottenere polvere o granuli. A differenza dei chicchi di caffè torrefatto o verde, il caffè solubile non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, nonostante il suo contributo alla deforestazione e al degrado forestale. La sua esclusione dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore del caffè e per gli operatori che immettono le merci pertinenti sul mercato dell'Unione, poiché il caffè solubile può essere immesso sul mercato dell'Unione o esportato da esso senza rispettare gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115, e può comportare la delocalizzazione anziché l'eliminazione del rischio di deforestazione, compromettendo così gli obiettivi del regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato I di tale regolamento il codice SA ex 2101 11 00 "Estratti, essenze e concentrati di caffè".

- (7) Diversi codici elencati alle voci "Palma da olio" e "Gomma" nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 comprendono prodotti che possono essere fabbricati con materie prime che non sono materie prime interessate ai sensi di tale regolamento. È pertanto necessario chiarire, aggiungendo la dicitura "ex" davanti a determinate voci, che i prodotti che figurano in tale allegato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 solo nella misura in cui sono fabbricati utilizzando una materia prima interessata. È inoltre necessario precisare quali specie rientrano nelle materie prime "Bovini", "Palma da olio" e "Gomma" al fine di chiarire che i prodotti fabbricati a partire da altre specie non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. Nel caso del "Legno", i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 non rientrano nel suo ambito di applicazione se sono costituiti di bambù, canne d'India e, in aggiunta, di altri materiali di natura legnosa, quali canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta e cortecce di tiglio.
- (8) I prodotti oleochimici sono composti chimici derivati da oli e grassi naturali, generalmente di origine vegetale e animale, fra cui l'olio di palma. Sono utilizzati come materie prime o prodotti intermedi in un'ampia gamma di applicazioni, per esempio la fabbricazione di pitture e rivestimenti, di prodotti farmaceutici, lubrificanti e additivi alimentari. L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 non include tutti i pertinenti derivati dell'olio di palma utilizzati nell'industria oleochimica. L'esclusione di determinati prodotti oleochimici dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 fa sì che agli operatori che immettono le merci in questione sul mercato dell'Unione si applichino norme diverse, in quanto alcuni prodotti oleochimici possono essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da esso senza rispettare gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115, e può comportare la delocalizzazione piuttosto che l'eliminazione del rischio di deforestazione, compromettendo così gli obiettivi di tale regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale. È pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 al fine di includere i codici SA di ulteriori derivati dell'olio di palma che fanno parte della catena di approvvigionamento dei prodotti oleochimici e sono utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti.
- (9) Al fine di proteggere la salute e la sicurezza umana e animale, gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non dovrebbero applicarsi nella misura in cui i prodotti interessati sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁵ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj>).

⁶ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).

- (10) Gli pneumatici rigenerati sono pneumatici usati giunti alla fine del loro ciclo di vita. Attraverso un processo di rigenerazione, al vecchio copertone viene applicato un nuovo battistrada in gomma che consente di prolungare la durata di vita dello pneumatico. I nuovi battistrada in gomma utilizzati per la rigenerazione degli pneumatici usati hanno un impatto relativamente limitato sulla deforestazione e sul degrado forestale. Inoltre la rigenerazione prolunga il ciclo di vita degli pneumatici usati, incoraggiando in tal modo pratiche circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse. È pertanto opportuno sostituire il codice SA ex 4012 nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 con il codice SA ex 4012 90 30 per limitare gli obblighi del regolamento esclusivamente ai nuovi battistrada in gomma.
- (11) I nastri trasportatori, le cinghie di trasmissione e altri lavori di gomma vulcanizzata che rientrano nei codici SA 4010 e 4016 della nomenclatura combinata contengono piccole quantità di gomma naturale e pertanto contribuiscono in modo limitato alla deforestazione. Assoggettare tali prodotti agli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non è proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale regolamento. È pertanto opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 i codici SA "ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata" e "ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40".
- (12) L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 comprende le fave di soia utilizzate nell'industria chimica, alimentare e dei mangimi, ma anche quelle destinate alla semina. Queste ultime rappresentano volumi commerciali trascurabili e fanno parte di una catena del valore diversa, con sistemi distinti di certificazione, prova e tracciabilità. Tenendo conto anche del piano della Commissione per la resilienza, l'autonomia strategica e la sostenibilità del sistema dell'UE per le proteine⁸, assoggettare le fave di soia utilizzate per la semina agli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non è proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale piano. Per questi motivi, e in linea con la visione per l'agricoltura e l'alimentazione del 2025⁹, nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 il codice SA "1201 Fave di soia, anche frantumate" dovrebbe essere sostituito dal codice SA "1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate: altre".
- (13) I mobili per sedersi per veicoli aerei (9401 10 00) e i mobili per sedersi per autoveicoli (9401 20 00), che rientrano nel codice SA ex 9401 contengono una quantità limitata di legno e pertanto contribuiscono in modo limitato alla deforestazione e al degrado forestale. Assoggettare tali prodotti ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 non è proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale regolamento. Pertanto è opportuno sostituire il codice SA ex 9401 nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 con l'elenco specifico dei codici dei mobili per sedersi e delle loro parti in legno, che non comprendono i mobili per sedersi per veicoli aerei e per autoveicoli.

⁸ Commissione europea, Piano d'azione per la resilienza, l'autonomia strategica e la sostenibilità del sistema dell'UE per le proteine, Bruxelles (COM(2026) 355 final del 7.7.2026, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52026DC0355&qid=1783599897575>).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future", Bruxelles (COM(2025) 75 final del 19.2.2025, [EUR-Lex - 52025DC0075 - IT - EUR-Lex](#)).

- (14) Alcune voci dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 potrebbero dare adito ad ambiguità sul fatto che i rifiuti, i prodotti usati e i prodotti di seconda mano rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento, scoraggiando in tal modo le pratiche circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Per alcuni codici SA è stata dunque aggiunta una precisazione per chiarire che i prodotti contemplati da tali codici non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento se sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE¹⁰ oppure prodotti usati o di seconda mano. Lo stesso vale per i componenti dei prodotti interessati che rientrano in tali codici se sono classificabili come rifiuti, prodotti usati o prodotti di seconda mano.
- (15) I campioni di prodotti e i prodotti utilizzati per esami, analisi e prove, ai sensi degli articoli 86 e 95 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio¹¹, sono utilizzati dagli operatori economici a diversi scopi, quali prove di qualità, convalida dei progetti e ricerche di mercato, ma anche a fini analitici. I campioni di prodotti sono di valore e quantità trascurabili e possono essere utilizzati dalle imprese per procurare ordinazioni da nuovi fornitori. I prodotti utilizzati per esami, analisi e prove sono impiegati dagli operatori economici per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tali prodotti sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove, o in alternativa conservati o restituiti, per nessun altro motivo o scopo se non il rispetto degli obblighi giuridici o contrattuali legati agli esami, alle analisi o alle prove. I campioni di prodotti e i prodotti utilizzati per esami, analisi e prove possono provenire da fornitori con i quali la società non ha ancora e potrebbe non stipulare mai un rapporto contrattuale. Assoggettare i campioni di prodotti e i prodotti utilizzati per esami, analisi e prove ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 non sarebbe proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbe pertanto chiarire che i campioni di prodotti e i prodotti sottoposti a esami, analisi o prove non rientrano nel suo ambito di applicazione.
- (16) I materiali da imballaggio e gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione o esportati come prodotti in quanto tali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. È tuttavia opportuno chiarire che i materiali da imballaggio e gli imballaggi non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento quando sono usati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato. I materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte possono essere riesportati o messi a disposizione sul mercato come prodotti in quanto tali e quindi essere soggetti agli obblighi di dovuta diligenza di cui al regolamento (UE) 2023/1115. È pertanto necessario chiarire che i materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato e presentati insieme a tale prodotto non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 a partire dal momento in cui sono adibiti a tale scopo. Essi sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale regolamento indipendentemente

¹⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj>).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj>).

dal fatto che vi rientri il prodotto che sostengono, proteggono o trasportano. L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 esclude già dall'ambito di applicazione della voce 4415 – che comprende gli imballaggi di legno – il materiale da imballaggio usato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato. Tuttavia è opportuno chiarire che i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso nonché i materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte elencati in altre voci dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

- (17) I materiali informativi e di marketing quali le etichette, immessi sul mercato dell'Unione o esportati come prodotti in quanto tali rientrano in genere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. È tuttavia opportuno chiarire che non vi rientrano i materiali informativi e di marketing che accompagnano un altro prodotto o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing.
- (18) Gli invii di corrispondenza ai sensi dell'articolo 1, punto 26, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹² hanno finalità comunicativa e pertanto non sono immessi o messi a disposizione sul mercato. È dunque necessario chiarire che gli invii di corrispondenza non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115.
- (20) Per fornire agli operatori economici, alle autorità competenti e alle autorità doganali chiarezza giuridica e tempo sufficiente per i preparativi prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (21) Per concedere agli operatori economici, alle autorità competenti e alle autorità doganali tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove categorie di prodotti interessati aggiunte all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno differire l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN